

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 259/2003

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento dei Consigli di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

L'anno **duemilatre** addì **16** del mese di **dicembre** alle ore **17.45** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta**.

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia**.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE N. 259
DEL 16 DICEMBRE 2003**

Oggetto: Regolamento per il funzionamento dei Consigli di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione n. 15/7 del 30 luglio 1998 avente ad oggetto "Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali";

Vista la deliberazione n. 30 dell'11 febbraio 1999 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali approvato con deliberazione n. 15/7 del 30 luglio 1998";

Vista la deliberazione n. 78 del 12 aprile 2000 avente ad oggetto "Modifica del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali approvato con deliberazione n. 15/7 del 30 luglio 1998 e modificato con deliberazione n. 30 dell'11 febbraio 2000";

Vista la deliberazione n. 214 del 9 maggio 2002 avente ad oggetto "Integrazione dell'art. 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale di Amministrazione e dei Consigli di Amministrazione regionali dell'Agenzia";

Vista la deliberazione n. 316 del 24 luglio 2002 avente ad oggetto "Integrazione dell'art. 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale di Amministrazione e dei Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia";

Vista la deliberazione n. 71 del 12 marzo 2003 avente ad oggetto "Art. 16 Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione";

Rilevata la necessità di riesaminare nel suo complesso il Regolamento esistente alla luce delle varie modifiche apportate nel tempo;

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Sentiti gli interventi dei Consiglieri;

VISTO il d. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2001;

VISTO il d.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- a) Di approvare le modifiche apportate al Regolamento per il funzionamento dei Consigli di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.
- b) Di approvare la nuova stesura del Regolamento per il funzionamento dei Consigli di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali che si compone di 26 articoli, e che di seguito si riporta:

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA
GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI**

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina le modalità procedurali ed organizzative per il funzionamento del Consiglio Nazionale di Amministrazione e dei Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i) del D.P.R. n. 465/97. Negli articoli che seguono, con il termine " Consiglio" o "Consiglio di Amministrazione", si fa riferimento, salvo diversa indicazione, sia al Consiglio Nazionale di Amministrazione che ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali.

Articolo 2

1. Ciascun Consiglio si riunisce presso le rispettive sedi.

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

2. E' ammessa la riunione in altre sedi per particolari esigenze che devono essere indicate negli atti deliberativi.

Articolo 3

1. La prima riunione del Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età. Per le elezioni del Presidente e del Vice Presidente è necessaria la presenza di almeno sei consiglieri. Risulta eletto il consigliere che in prima votazione avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio e cioè almeno cinque voti favorevoli. In successive votazioni risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.

2. I nuovi Consigli di Amministrazione, ricostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.4, d.P.R. n. 465/97, sono convocati, nella stessa data e presso le rispettive sedi, nazionale e regionali, dal Presidente del Consiglio Nazionale uscente entro i dieci giorni successivi alla comunicazione all'Agenzia del suddetto D.P.C.M. Durante la prima seduta si procede alle elezioni del Presidente e del Vice Presidente, con le modalità indicate nei precedenti commi.

3. Dopo l'insediamento dei nuovi Consigli di Amministrazione, in caso di mancata elezione del Presidente, le funzioni di questo organo dell'Agenzia sono svolte dal Consigliere più anziano d'età fino all'avvenuta elezione del Presidente.

Articolo 4

Il Consiglio si riunisce, di norma, una volta al mese.

Articolo 5

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In mancanza del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Articolo 6

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento dello stesso, esercitandone le funzioni attribuitegli dal Regolamento e dagli altri atti normativi.

Articolo 7

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

1. Il Consiglio è convocato con avviso scritto dal Presidente anche a mezzo telegramma ed eventualmente a mezzo posta elettronica.
2. E' altresì convocato dal Presidente, con le stesse modalità, su richiesta motivata di almeno due consiglieri concordi nell'indicare gli argomenti da trattare, entro il termine non superiore a dieci giorni dalla richiesta stessa.

Articolo 8

1. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, tranne i casi di motivata urgenza nei quali la convocazione può essere comunicata quarantotto ore prima.
2. Nel medesimo avviso può essere prevista anche una seconda convocazione, la quale dovrà svolgersi a distanza di almeno un'ora dalla prima.
3. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato almeno quarantotto ore prima della riunione.

Articolo 9

1. Il Presidente cura la formazione dell'ordine del giorno della seduta.
2. Nell'ordine del giorno sono inseriti gli argomenti oggetto delle richieste dei membri del Consiglio pervenute almeno quattro giorni precedenti alla data fissata per la riunione dello stesso.

Articolo 10

I documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei Consiglieri, nella sala delle riunioni, quarantotto ore prima della seduta, salvo i casi di motivata urgenza.

Articolo 11

1. I membri del Consiglio impossibilitati a partecipare alla seduta ne danno tempestiva comunicazione al Presidente.
2. In caso di assenza non giustificata dei consiglieri di amministrazione per tre sedute consecutive o in caso di assenza per il 60% (sessantapercento) delle sedute nell'arco di un anno,

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

gli stessi decadono e ne è richiesta la surroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'uopo, dopo la seconda assenza consecutiva il Presidente del competente consiglio di amministrazione, nell'inviare l'avviso di convocazione, invita formalmente il consigliere a presenziare alla seduta successiva o a giustificare la propria assenza.

3. Ove il consigliere, nonostante l'invito, non presenzi alla seduta e non produca alcuna giustificazione entro il giorno e l'ora fissati per la seduta stessa, il consiglio di amministrazione competente delibera l'apertura del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza del consigliere.

4. Il Presidente del consiglio nazionale di amministrazione, verificata la terza assenza consecutiva non giustificata in seguito all'adozione della deliberazione di cui al precedente comma, invita il consigliere interessato a presentare al consiglio le proprie eventuali giustificazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione e pone all'ordine del giorno della prima seduta utile la dichiarazione dell'avvenuta decadenza. Successivamente all'adozione di tale deliberazione richiede la surroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Per i componenti i consigli regionali di amministrazione, il Presidente del consiglio regionale, verificata la terza assenza consecutiva non giustificata in seguito all'adozione della deliberazione di apertura del procedimento, richiede al consiglio nazionale di amministrazione di dichiarare, con propria deliberazione, l'avvenuta decadenza e di richiedere la surroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. La stessa comunicazione è inviata al consigliere interessato con l'avviso che le eventuali giustificazioni potranno essere prodotte al consiglio nazionale di amministrazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai precedenti commi il consigliere interessato può far pervenire al consiglio nazionale di amministrazione le proprie giustificazioni; le stesse dovranno essere poste all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Articolo 12

La seduta si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Essa è valida se, in prima convocazione, interviene la metà più uno dei componenti il Consiglio e, in seconda convocazione, intervengono almeno quattro componenti.

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Articolo 12 bis

Nel computo delle maggioranze le astensioni dal voto sono parificate al voto contrario.

Articolo 13

Quando in seguito alla convocazione del Consiglio non possa farsi luogo a deliberazioni per mancanza del numero legale, ne è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

Articolo 14

1. Gli argomenti sono trattati secondo l'ordine indicato nella comunicazione di cui all'art. 8, comma 3.
2. Tuttavia proposte di modifica dell'ordine di trattazione possono essere avanzate sia dal Presidente, sia dai Consiglieri e, ove nessuno vi si opponga, le proposte si intendono accettate. Nel caso contrario la proposta è messa in votazione.

Articolo 15

1. Il Presidente cura l'ordine dei lavori e il loro svolgimento.
2. Se nella seduta non è esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Consiglio si aggiorna a data fissa oppure incarica il Presidente di convocare il Consiglio per una data successiva da lui stabilita.

Articolo 15 bis

Il Consiglio di amministrazione può, nel rispetto delle competenze ad esso attribuite, conferire a singoli consiglieri l'incarico di approfondire o trattare particolari materie o specifici argomenti.

Articolo 15 ter

1. Qualora il consiglio di amministrazione non possa pronunciarsi in tempo utile, il Presidente è legittimato ad adottare i provvedimenti provvisori in caso di urgenza e necessità mediante decreto motivato che deve essere sottoposto all'esame del Consiglio nella prima seduta utile per la adozione dei provvedimenti di competenza.

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

2. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono ratificati dal consiglio, il quale può con propria deliberazione regolare i rapporti giuridici sorti dal decreto.
3. Il Presidente, tuttavia, non può con decreto provvedere nelle materie per le quali è prevista una maggioranza qualificata.

Articolo 16

Le deliberazioni si intendono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 17

Per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale di gestione, nonché, per la nomina del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale e per il provvedimento preordinato alla nomina del Direttore e del Vice Direttore della S.S.P.A.L di cui all'art. 2 del d.P.R. n.º 396 del 20 ottobre 1997, è necessaria la maggioranza dei voti dei Componenti del Consiglio Nazionale.

Articolo 18

1. La votazione avviene a scrutinio palese a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di un consigliere.
2. Le deliberazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
3. Il Presidente ne proclama l'esito.

Articolo 19

1. Durante le riunioni del Consiglio nessuna persona estranea può avere accesso, salvo che per esigenze delle materie in discussione il Presidente ne richieda la presenza.
2. Alle sedute del consiglio partecipano il Direttore generale e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 20

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Articolo 21

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

1. Le deliberazioni adottate sono pubblicate all'Albo delle pubblicazioni per otto giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione di carattere generale sono, di norma, pubblicate sul sito Internet dell'Agenzia e delle Sezioni regionali.

Articolo 22

Il Direttore generale dell'Agenzia svolge le funzioni di segretario del Consiglio Nazionale, avvalendosi della collaborazione di personale dell'Agenzia. Nelle sezioni Regionali la funzione verbalizzante è svolta dal personale incaricato.

Articolo 23

1. Il segretario cura la redazione del verbale della riunione.
2. Il verbale può essere redatto anche successivamente alla seduta cui si riferisce, ma deve esserne data lettura e deve essere approvato in una seduta successiva.
3. Il verbale della riunione del Consiglio è trasmesso al Presidente ed ai membri del consiglio almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale deve essere approvato, salvo i casi di motivata urgenza.

Articolo 24

Le deliberazioni hanno una numerazione progressiva.

Articolo 25

Il Direttore Generale cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale. Per le sezioni regionali tali mansioni sono svolte dal Responsabile amministrativo di Sezione.

Articolo 26

Il presente regolamento è da intendersi vincolante anche per i Consigli Regionali, salvo per le disposizioni riferite espressamente al solo Consiglio Nazionale.

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - SPESE PER INDENNITA'

CONSIGLI REGIONALI				
	PRESIDENTE	VICE PRESIDENTE	CONSIGLIERI	
3 Abruzzo	1.400,00	1.000,00	700,00	
4 Basilicata	1.000,00	750,00	450,00	
3 Calabria	1.400,00	1.000,00	700,00	
2 Campania	1.600,00	1.100,00	750,00	
3 Emilia Romagna	1.400,00	1.000,00	700,00	
3 Friuli V.G.	1.400,00	1.000,00	700,00	
3 Lazio	1.400,00	1.000,00	700,00	
3 Liguria	1.400,00	1.000,00	700,00	
1 Lombardia	1.800,00	1.300,00	1.000,00	
4 Marche	1.400,00	1.000,00	700,00	
4 Molise	1.150,00	800,00	550,00	
2 Piemonte	1.600,00	1.100,00	750,00	
3 Puglia	1.400,00	1.000,00	700,00	
3 Sardegna	1.400,00	1.000,00	700,00	
3 Sicilia	1.400,00	1.000,00	700,00	
3 Toscana	1.400,00	1.000,00	700,00	
4 Umbria	1.000,00	750,00	450,00	
2 Veneto	1.600,00	1.100,00	750,00	